

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 15 del 30/05/2022

OGGETTO: *archiviazione della segnalazione del Dott. XXX sulla presunta violazione da parte del Comune di XXX della normativa prevista dall'art. 9 della L. n. 28/2000 in materia di comunicazione istituzionale in periodo di par condicio.*

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio, si è riunito da remoto il Comitato Regionale per le Comunicazioni così costituito:

		Pres.	Pres. da remoto	Ass.
Presidente	Giuseppe La Rana		X	
Componenti	Roberta Galeotti		X	
	Gaetano Di Tommaso		X	

IL COMITATO

VISTA la L.R. 24 agosto 2001, n. 45 che ha istituito, presso il Consiglio Regionale d'Abruzzo, il Comitato Regionale per le Comunicazioni che assicura, a livello del territorio regionale, le funzioni di governance in materia di comunicazioni ed esercita una serie di competenze consultive, di gestione, istruttorie, di vigilanza e di controllo in materie delegate dall'Autorità, rinvenendosi tra i suoi compiti più rilevanti anche il controllo sul rispetto delle opinioni e la parità di accesso ai mezzi di comunicazione locali di tutti i soggetti politici, sia durante le campagne elettorali e referendarie, sia nei periodi ordinari;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTO in particolare l'art. 9, c. 1 della L. 28/2000 che statuisce: “*Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 31 marzo 2022 con il quale è stata fissata la data del 12 giugno 2022 per le campagne destinate all'elezione diretta dei Sindaci e dei

Consigli Comunali, nonché dei Consigli Circostrizionali, con eventuale turno di ballottaggio fissato al 26 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS dell'Agcom, del 28/04/2022, recante le *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché dei Consigli circostrizionali fissate per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTO l'art. 16, c. 1, lett. b) della delibera n. 134/22/CONS, in base al quale i Corecom sono tenuti all'*“accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art.10 della citata legge n. 28 del 2000”*;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente, attesa la contemporaneità della tornata elettorale riferita alle prossime campagne amministrative e referendarie indette con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2022, il divieto di comunicazione istituzionale, fatta salva quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile rispetto all'efficace assolvimento delle proprie funzioni, decorre dal 7 aprile u.s. al 10/06/2022, vale a dire al giorno antecedente quello del cd. silenzio elettorale;

VISTA la segnalazione del Dott. XXX, formulata in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di XXX (XX), pervenuta al Corecom Abruzzo il 19/05/2022 ed acquisita in pari data al protocollo int. n. 3881, con la quale lo stesso ha denunciato la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell'Amministrazione Comunale di XXX relativamente al contenuto delle comunicazioni di seguito indicate, pubblicate sul sito istituzionale successivamente alla data di convocazione dei comizi elettorali: *“... laddove emerge, da ciascuno e tutti di essi, come l'attività amministrativa sia reclamizzata non in forma impersonale né la stessa è indispensabile per l'esercizio delle funzioni dell'Ente”*:

1. *“A XXX la venticinquesima Bandiera Blu”* pubblicato in data 10 maggio;
2. *“Eccellenti le acque di balneazione a XXX”* pubblicato in data 6 maggio;
3. *“Il calendario 2022 del Servizio di disinfezione a XXX”* pubblicato in data 5 maggio;
4. *“Attività sportiva parchi, XXX protagonista con “Sport e Salute” e Anci”* pubblicato in data 5 maggio;
5. *“Buona festa dei lavoratori”* pubblicato in data 1° maggio;
6. *“Interventi al quartiere XXX, riqualificazione del verde e dei parchi”* pubblicato in data 30 aprile;
7. *“Industrie del XXX, canoni consortili Arap e del Consorzio di Bonifica: richiesta sospensione”* pubblicato in data 11 maggio;
8. *“Comuni XXX, XXX presenta la candidatura”* pubblicato in data 12 maggio ;
9. *“La panchina arcobaleno contro ogni forma di omofobia”* pubblicato in data 17 maggio;

10. *“Presentato il progetto del nuovo lungomare Ascoltate le osservazioni dei balneatori”* pubblicato in data 18 maggio;
11. *“Inviata la richiesta per un francobollo commemorativo per celebrare il centenario della nascita di XXX”* pubblicato in data 18 maggio;
12. *“La presentazione del nuovo piano strategico per il centro storico di XXX”* pubblicato in data 18 maggio;

VISTA la nota del Corecom Abruzzo prot. n. 3921 del 20/05/2022, inviata in pari data via pec al Sindaco del Comune di XXX, XXX, al fine di richiedere alla stessa la produzione di controdeduzioni e/o documentazione a chiarimento dei fatti contestati dal segnalante entro il termine del 21/05/2022, così come previsto ai sensi dell’art. 10, c. 2 della L. 28/2000;

DATO ATTO, altresì, che nella medesima nota sopra citata il Dirigente del Servizio amministrativo di Supporto al Corecom, nel richiamare l’attenzione all’ormai consolidato orientamento dell’Autorità Garante nelle Comunicazioni (AGCOM) che estende il divieto posto dall’art. 9 della legge n. 28/2000 anche *“a tutte quelle attività informative che possono essere veicolate non solo attraverso i tradizionali mezzi di comunicazione di massa ma anche attraverso internet (mediante le cd. reti telematiche)”*, ha sollecitato il primo cittadino all’immediata rimozione degli articoli attenzionati e a fornire, contestualmente, comunicazioni in merito all’avvenuta rimozione mediante la produzione di idonea documentazione;

VISTA la nota del 24/05/2022 trasmessa dal Comune di XXX, acquisita al protocollo int. n. 4059 del 25/05/2022, con la quale il Sindaco XXX ha comunicato la volontà di attenersi con maggior rigore alle prescrizioni stabilite dall’art. 9 della L. 28/2000 provvedendo ad adeguare i testi relativi agli articoli segnalati alla normativa predetta;

DATO ATTO che alla data del 26/05/2022 le comunicazioni oggetto di segnalazione risultano essere state tutte rimosse ad eccezione dei comunicati di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 sopra elencati che sono stati adeguatamente modificati, coerentemente alla volontà a riguardo espressa dal Sindaco;

RICHIAMATO l’art. 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, che:

- al comma 4 chiarisce come siano considerate ‘attività di informazione e di comunicazione istituzionale’ quelle poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni mediante: *“a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente”*;
- al comma 5 precisa che le attività di informazione e di comunicazione suddette: *“... sono, in particolare, finalizzate a:*

- a) *illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*
- b) *illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;*
- c) *favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;*
- d) *promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*
- e) *favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*
- f) *promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO che la medesima L. n. 150/2000, pur elencando distintamente le singole attività di informazione e di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina rispettivamente applicabile, con la conseguenza che i criteri relativi alla “*impersonalità*” ed alla “*indispensabilità*” dei contenuti previsti dalla L. n. 28/2000 per la ‘comunicazione’ istituzionale in periodo elettorale, risultano applicabili anche alle attività di ‘informazione’ delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATE, altresì, le “*Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018*” con le quali l’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha inteso promuovere un intervento di autoregolamentazione in materia di par condicio precisando che i principi generali espressi dalla Legge n. 28 del 22/02/2000 sono da intendersi “*applicabili a tutti i mezzi di informazione, comprese le piattaforme digitali*”;

CONSIDERATO, altresì, che l’Agcom in più occasioni ha precisato che il divieto di svolgere attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale non opera nei casi in cui l’attività sia caratterizzata, contemporaneamente, dai requisiti dell’impersonalità e dell’indispensabilità, intendendo per ‘**impersonale**’ quelle forme di attività istituzionale prive di connotazioni personalistiche tali da ricondurre, anche indirettamente, all’attività dell’Ente o all’organo-candidato e per ‘**indispensabile**’ quelle forme di comunicazione assolutamente non procrastinabili i cui effetti giuridici potrebbero essere lesi da un differimento temporale (quali la pubblicità legale necessaria per l’efficacia degli stessi atti amministrativi);

RICHIAMATA altresì la sentenza n. 502 del 2000 della Corte Costituzionale con la quale è stato chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

RILEVATO che gli articoli non rimossi ma opportunamente rielaborati, tanto da renderne i contenuti non più direttamente riconducibili alle figure istituzionali attualmente in carica presso il Comune di XXX, sono riconducibili al novero delle attività di comunicazione e informazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 e che, più in particolare:

- a) per quanto concerne i comunicati dal titolo “*A XXX la venticinquesima Bandiera Blu*” e “*Eccellenti le acque di balneazione a XXX*”, gli stessi risultano rientranti nella declinazione

del concetto di informazione/comunicazione istituzionale di cui alla lett. f) dell'art. 1, c. 5 della citata legge e che essi, alla luce dell'intervenuta rielaborazione in chiave del tutto impersonale e della particolare rilevanza socio-economica delle sottese notizie in periodo di imminente riapertura della stagione balneare della città, non sono da ritenersi ricadenti nel divieto di cui all'art. 9 della L. 28/2000;

- b) il comunicato relativo a *“Il calendario 2022 del Servizio di disinfestazione a XXX”* rientra nell'accezione di informazione e comunicazione istituzionale di cui all'art. 1, c. 5, lett. c) della L. 150/2000 e che, anch'esso riadattato al criterio dell'impersonalità e precipuamente votato alla tutela socio-ambientale della popolazione locale che necessariamente nell'imminenza delle attività di disinfestazione andava adeguatamente preavvertita, iniziando il relativo servizio a partire dal 12 maggio 2022, risulta anch'esso esulante dal divieto ex art. 9 L. 28/2000;
- c) il comunicato recante l'augurio *“Buona festa dei lavoratori”*, parimenti epurato di qualunque riferimento a esponenti istituzionali in carica e sostanzialmente incentrato sul diritto al lavoro riconosciuto ad ogni cittadino italiano dall'art. 4 della nostra Carta Costituzione, appare (latamente) ascrivibile ai connotati della comunicazione o informazione di cui all'art. 1, c. 5 lett. a) della L. 150/2000 e risulta altresì totalmente disancorato dalle possibili fattispecie cui i parametri dell'art. 9 della L. 28/2000 tendono ad apprestare tutela, apparendo più come una mera notizia di 'fatto notorio' che come comunicazione di carattere istituzionale, come tale possibile volontà per la promozione personalistica di qualsivoglia carica istituzionale in pectore;

TENUTO CONTO, pertanto, che in esito all'attività istruttoria condotta rispetto ai comunicati oggetto di contestazione, è emerso che, come immediatamente verificabile nella versione successiva all'attività di adeguamento da parte del Comune di XXX tramite i rispettivi link di rimando al sito istituzionale sotto riportati, otto comunicati su dodici sono stati completamente rimossi e che i restanti quattro 'in chiaro' sul sito istituzionale dell'Ente risultano opportunamente rispondenti, nella versione attuale, ad entrambi i criteri dell'impersonalità e dell'indispensabilità previsti dal richiamato art. 9 della L. 28/2000, non rinvenendosi più richiami alla specifica figura del Sindaco pro-tempore, XXX né, più in generale, ad altri esponenti politici dell'attuale Amministrazione comunale e che gli stessi risultano altresì connotati dal carattere dell'indispensabilità delle sottese notizie quanto ai primi tre comunicati e del tutto neutro il quinto per le ragioni sopra esposte:

1. *“A XXX la venticinquesima Bandiera Blu”* <https://www.XXX.it/notizie/a-XXX-la-venticinquesima-bandiera-blu/>;
2. *“Eccellenti le acque di balneazione a XXX”* <https://www.XXX.it/notizie/eccellenti-le-acque-di-balneazione-XXX/>;
3. *“Il calendario 2022 del Servizio di disinfestazione a XXX”* <https://www.XXX.it/notizie/il-calendario-2022-del-servizio-di-disinfestazione-XXX/>;
4. *“Attività sportiva parchi, XXX protagonista con “Sport e Salute” e Anci”* <https://www.XXX.it/notizie/attivita-sportiva-parchi-XXX-protagonista-con-sport-e-salute-e-anci/>;
5. *“Buona festa dei lavoratori”* <https://www.XXX.it/notizie/buona-festa-dei-lavoratori/>;

6. “Interventi al quartiere XXX, riqualificazione del verde e dei parchi” <https://www.XXX.it/notizie/interventi-al-quartiere-XXX-riqualificazione-del-verde-e-dei-parchi/>;
7. “Industrie del XXX, canoni consortili Arap e del Consorzio di Bonifica: richiesta sospensione” <https://www.XXX.it/notizie/industrie-del-XXX-canoni-consortili-arap-e-del-consorzio-di-bonifica-richiesta-sospensione/>;
8. “Comuni XXX, XXX presenta la candidatura” <https://www.XXX.it/notizie/comuni-XXX-presenta-la-candidatura/>;
9. “La panchina arcobaleno contro ogni forma di omofobia” <https://www.XXX.it/notizie/la-panchina-arcobaleno-contro-ogni-forma-di-omofobia/>;
10. “Presentato il progetto del nuovo lungomare Ascoltate le osservazioni dei balneatori” <https://www.XXX.it/notizie/presentato-il-progetto-del-nuovo-lungomare-ascoltate-le-osservazioni-dei-balneatori/>;
11. “Inviata la richiesta per un francobollo commemorativo per celebrare il centenario della nascita di XXX” <https://www.XXX.it/notizie/inviata-la-richiesta-per-un-francobollo-commemorativo-per-celebrare-il-centenario-della-nascita-di-XXX/>;
12. “La presentazione del nuovo piano strategico per il centro storico di XXX” <https://www.XXX.it/notizie/il-piano-strategico-per-il-centro-storico-di-XXX/>.

Con il voto unanime dei presenti,

DELIBERA

1. di proporre all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell’art. 16 della Delibera AGCOM n. 134/22/CONS, l’archiviazione della segnalazione presentata dal Dott. XXX in qualità di candidato Sindaco al Comune di XXX (XX) per le ragioni esposte in premessa;
2. di trasmettere all’AGCOM il presente provvedimento, unitamente a tutta la documentazione istruttoria agli atti, per i consequenziali atti di competenza.

Il Segretario Verbalizzante
f.to *D.ssa Michela Leacche*

Il Presidente
f.to *Avv. Giuseppe La Rana*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n.82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. e i.